



PROTOCOLLO
PERL'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE

tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito denominato "Ufficio Scolastico"), C.F. 97254200153, con sede in via Pola 11, 20124 Milano, nella persona del Direttore generale Francesco De Sanctis, in qualità di legale rappresentante,

e

la **Fondazione Lombardia per l'Ambiente** (di seguito denominata "Fondazione"), C.F. 08365380156, con sede in Seveso (MB), largo 10 luglio 1976, 1, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Avv. Matteo Fumagalli,

Premesso che

- l'Ufficio Scolastico è interessato a sviluppare tematiche inerenti l'informazione, la formazione e l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado e negli ITS della Regione Lombardia;
- l'Ufficio Scolastico è impegnato in misure di accompagnamento delle scuole nella realizzazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento con l'obiettivo di valorizzare una didattica per progetti, integrata, valorizzando le risorse e i modelli formativi del territorio;
- L'ufficio Scolastico ha elaborato un Documento d'indirizzo regionale relativo all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel quale rientra appieno l'educazione ambientale;
- l'Ufficio Scolastico si assume il compito di supportare e divulgare, attraverso i propri canali di comunicazione, l'attività formativa e i progetti proposti dalla Fondazione; '
- la Fondazione istituita dalla Regione Lombardia, è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.G.R. 26/08/1986, n. 14/R/86, in forza dell'atto costitutivo e dello Statuto del 22 maggio 1986;
- la Fondazione, nell'ambito della salvaguardia dei rapporti uomo-ambiente, ha per scopo lo studio delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, perseguendo lo studio di tutte le possibili tematiche riguardanti l'ambiente. Allo scopo inoltre di promuovere la formazione in campo ambientale la Fondazione può programmare corsi, convegni, seminari e tutte quelle iniziative che si rendono utili per diffondere una moderna cultura dell'ambiente;
- che in base al proprio statuto la Fondazione può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni pertinenti le proprie finalità

- la Fondazione ha realizzato e promosso negli anni numerose iniziative di educazione e formazione ambientale nelle Scuole di ogni ordine e grado della Lombardia avvalendosi della collaborazione degli Enti Parco, dei Centri Regionali di educazione Ambientale e di altre associazioni e fondazioni impegnate nel settore;
- la Fondazione ha avviato, con alcune scuole della Lombardia, percorsi sperimentali di educazione ambientale che hanno permesso di elaborare una metodologia e una procedura didattica replicabile quindi proponibile a livello regionale;
- l'Ufficio Scolastico e Fondazione hanno, nel corso degli anni, realizzato e promosso congiuntamente iniziative di educazione e formazione ambientale a favore delle Scuole di ogni ordine e grado della Lombardia;
- l'Ufficio Scolastico e Fondazione esprimono la comune volontà di operare sviluppando sinergie e collaborazioni;
- La Fondazione, ha attivato, presso il Centro Studi Ricerche e Formazione Ambientali, laboratori didattico-scientifici (FLABS) il cui scopo specifico consiste nel contribuire all'innovazione della didattica e della formazione e alla promozione della cultura scientifica.
- La Fondazione, nell'ottica di incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità, attua percorsi di alternanza scuola- lavoro allo scopo di fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo; l'esperienza risulta utile non solo dal punto di vista formativo ma anche ai fini dell'orientamento per la scelta del successivo percorso universitario;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 - Finalità

Il presente Protocollo ha come scopo principale lo sviluppo della collaborazione tra l'Ufficio Scolastico e la Fondazione volta all'ideazione, promozione e diffusione di progetti e iniziative inerenti l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in tutto il territorio regionale. Attraverso la promozione comune di programmi di educazione ambientale si vuole creare una cultura per l'ambiente inteso come inestimabile valore del reale, da tutelare e promuovere attraverso una maggiore consapevolezza sui problemi dell'ambiente.

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, si propongono di:

- supportare le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

- orientare i giovani verso nuove prospettive di lavoro nel settore ambientale e incrementare le opportunità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di conoscenze trasversali all'interno di percorsi formativi;
- supportare le Istituzioni Scolastiche nella realizzazione di percorsi didattici integrativi al curriculum scolastico, relativi alle tematiche di educazione ambientale.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione verrà esplicitata in base a programmi operativi che saranno di volta in volta definiti ed approvati da ciascuna delle parti senza oneri finanziari per l'USR Lombardia

In linea generale l'Ufficio Scolastico e la Fondazione collaboreranno per promuovere e sviluppare iniziative, ricerche, sperimentazioni e progettualità volte principalmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione e divulgazione dei principi relativi all'educazione ambientale e allo Sviluppo Sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio lombardo;
- individuazione di tematiche di particolare rilevanza o interesse che possano offrire spunto per lo sviluppo di progetti specifici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia;
- progettazione e sostegno di percorsi in alternanza scuola-lavoro, che vedono come destinatari gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori della Lombardia
- supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle iniziative rivolte a docenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado e degli ITS, relative alle tematiche ambientali individuate;
- supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione di eventi di promozione e divulgazione delle iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità;
- promozione e divulgazione nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio lombardo dei Laboratori Scientifici Didattici del Centro Ricerche della Fondazione a Seveso;

Luogo principale delle attività di educazione ambientale, di formazione, di alternanza scuola-lavoro, e di approfondimento delle tematiche scientifiche rivolte agli Istituti Scolastici sarà il Centro Ricerche e Formazione Ambientali della Fondazione a Seveso. L'Ufficio Scolastico e la Fondazione potranno sempre concordare iniziative di educazione e formazione ambientale, nonché lo sviluppo di progetti, da realizzarsi sul territorio della Regione Lombardia.

Nello sviluppo di tali attività Ufficio Scolastico e Fondazione potranno concordare il coinvolgimento e la collaborazione di altri soggetti o enti pubblici e privati che potranno partecipare con le proprie competenze e risorse finanziarie al raggiungimento degli obiettivi comunemente stabiliti.

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

L'ufficio Scolastico e Fondazione fanno propri i principi della reciproca informazione, attivando opportuni tavoli tecnici di confronto permanente anche al fine di assicurare il raccordo nella redazione dei propri atti programmatori e del reciproco coinvolgimento. A questo proposito le

parti si impegnano a consultarsi periodicamente per la predisposizione e/o la partecipazione in comune a progetti, a livello locale, regionale o sovraregionale.

Articolo 5 - Pubblicazioni e Proprietà industriale ed intellettuale dei risultati

Le parti stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, che la proprietà e la disponibilità dei dati e dei risultati delle attività svolte in collaborazione sono comuni ai due Enti che si impegnano altresì, salvo diverse specificate intese, a pubblicarli congiuntamente. Tutti i dati, gli elaborati, le informazioni, i risultati, i prodotti e i processi tecnologici ottenuti nell'ambito degli studi, delle ricerche, dei progetti e dei programmi comuni oggetto della presente convenzione ovvero in esecuzione di essa, sono di proprietà esclusiva di Fondazione Lombardia per l'Ambiente e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia in eguale misura, compresi eventuali brevetti, i diritti d'autore ed i diritti di proprietà intellettuale o industriale. La Fondazione Lombardia per l'Ambiente e l' Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia potranno, di comune accordo, pubblicarli, cederli, comunque trasferirli, consentirne il semplice uso a terzi, senza limitazione geografiche ovvero di altra natura.

Articolo 6 - Segretezza

Entrambe le parti, di comune accordo, si impegnano a non comunicare a terzi senza il consenso dell'altra parte, tutti i dati, gli elaborati, le informazioni, i risultati, i prodotti e i processi tecnologici ottenuti nell'ambito degli studi, delle ricerche, dei progetti e dei programmi comuni oggetto della presente convenzione ovvero in esecuzione di essa.

Articolo 7 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto, approvato dai competenti organi di ciascuna delle parti, atteso il divieto di rinnovo tacito della convenzione medesima così stabilito dalle parti fra loro.

Le parti potranno recedere dal presente accordo, comunicando la propria volontà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi e mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Protocollo non produce effetti automatici sugli specifici accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Art. 8 - Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dalla interpretazione ovvero dall'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Milano. Le parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti incaricando un collegio arbitrale che avrà sede a Milano e sarà composto di tre membri: nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo fra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali.

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi alla presente convenzione, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Modello Organizzativo - Codice Etico e adempimenti D.Lgs 33/2013

La Fondazione comunica all'Ufficio Scolastico di aver adottato un Modello Organizzativo e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01. La Fondazione informa l'Ufficio Scolastico che per quanto la riguarda il Codice Etico è disponibile per la consultazione da parte dell'Ufficio Scolastico sul sito ufficiale della Fondazione (www.flanet.org) nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti di carattere normativo).

Le Parti prendono atto di tali documenti e si obbligano a osservarli, in quanto applicabili, e a non tenere comportamenti che possano generare un rischio per le stesse. Le Parti si impegnano inoltre a segnalare tempestivamente ai rispettivi uffici competenti eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nei documenti di riferimento o comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei reciproci rapporti.

Le Parti hanno facoltà di risolvere la presente collaborazione per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Si evidenzia inoltre che, in seguito agli adempimenti ex D.Lgs 33/2013 (“decreto Trasparenza”) a carico della Fondazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale www.flanet.org verranno pubblicati i dati relativi alla collaborazione posta in essere con la presente collaborazione.

Milano, li

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Fondazione Lombardia per L'Ambiente

Il Presidente
Matteo Fumagalli